

**Regolamento per una nuova emissione di “Azioni di Partecipazione Cooperativa” approvato dall’Assemblea Generale dei Soci di “CPL Concordia Soc. Coop.” in data 10/10/2008**

**Premessa**

Ai sensi della legge n. 59/1992 (artt. 5 e seguenti), nonché degli artt. 6, comma terzo, lettera f) e artt. 28 e seguenti dello Statuto Sociale, preliminarmente all'emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa (A.P.C.), CPL Concordia ha adottato anche per il quinquennio 01/01/2009 – 31/12/2013, ai fini dello sviluppo e dell'ammodernamento aziendale, le seguenti procedure di programmazione pluriennale:

- elaborazione di programmi di investimento pluriennali;
- previsione dell'andamento economico e della redditività aziendale;
- previsione dell'andamento della gestione finanziaria e della sua ottimizzazione;
- verifiche annuali degli stati di attuazione dei programmi di investimento pluriennali effettuati sulla base di specifici rendiconti economici, finanziari e patrimoniali del periodo esaminato.

Sulla base delle procedure sopraindicate è stato elaborato ed approvato un piano quinquennale che del presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

**1) Titoli**

L'ammontare dell'emissione è di Euro 10.000.000,00= (diecimilioni/00), pari a n. 20.000 (ventimila) Azioni di Partecipazione Cooperativa (A.P.C.), ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento), rappresentate da certificati azionari in tagli da n. 1 azione, n.10 azioni e multipli di 10.

**2) Diritti connessi alle Azioni di Partecipazione Cooperativa**

Le A.P.C. sono al portatore (se interamente liberate), indivisibili, prive del diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società e privilegiate nella ripartizione degli utili nonché nel rimborso del capitale (articolo 5, comma secondo, legge 59/1992).

Le azioni contengono, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 c.c., la denominazione “Azioni di Partecipazione Cooperativa” (art. 5, comma quarto, legge 59/1992).

Alle A.P.C. si applicano le disposizioni degli art. 2346, 2347, 2348 e 2354 c.c., tuttavia, sulle A.P.C. non completamente liberate non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali (art. 5, comma primo, legge 59/1992).

Le A.P.C. devono essere offerte in opzione - in misura non inferiore alla metà dell'importo dell'emissione - ai soci cooperatori, ai soci onorari ed ai lavoratori dipendenti (art. 5, quinto comma, legge 59/1992). Di conseguenza, anche la presente emissione prevede un'opzione di sottoscrizione riservata agli aventi diritto (soci cooperatori, soci onorari e dipendenti) nella misura del 50% dell'intera emissione, quindi per n. 10.000 (diecimila) azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione; il restante 50%, corrispondente a n. 10.000 (diecimila) azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione, è stato riservato agli investitori istituzionali.

Qualora entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di emissione delle nuove azioni di partecipazione cooperativa non venga esercitato tale facoltà dagli aventi diritto, secondo quanto esplicitato nel comma precedente, tutte le azioni inoplate saranno riservate dalla Cooperative emittente esclusivamente a favore di “Investitori Istituzionali”.

In presenza di utili capienti risultanti dal bilancio di esercizio approvato (dopo gli accantonamenti di cui all'art. 61, primo comma, lettere a) e b) dello Statuto Sociale) il dividendo da riconoscere alle A.P.C. è maggiore di due punti percentuali rispetto a quello elargito alle quote sociali dei soci cooperatori.

L'entità minima del dividendo da destinare alle A.P.C., ragguagliato al loro valore nominale, è pari al due per cento. Tale remunerazione minima potrà essere ridotta solo nel caso che gli utili conseguiti nell'esercizio, sempre al netto degli accantonamenti previsti dalla legge, non consentano di garantirne l'entità.

Il dividendo massimo da riconoscere alle quote dei soci cooperatori è desunta dal saggio d'interesse dei Buoni Postali Fruttiferi (periodicamente aggiornato dalla Cassa Depositi e Prestiti e pubblicato sulla Gazzetta

**Regolamento per una nuova emissione di “Azioni di Partecipazione Cooperativa” approvato dall’Assemblea Generale dei Soci di “CPL Concordia Soc. Coop.” in data 10/10/2008**

Ufficiale, attualmente stabilito, con comunicato pubblicato in G.U. nr. 229 del 30/09/2008, nella misura del 4,00%) maggiorato del 2,5%.

L’assemblea dei Soci Cooperatori disciplina la destinazione degli utili e l’entità del dividendo secondo quanto disposto dall’art. 61 dello Statuto Sociale.

La Cooperativa emittente è iscritta al nr. A0105548 dell’Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente. Ciò comporta, in sede di destinazione degli utili, che:

- almeno il trenta per cento degli utili netti annuali deve essere destinato al fondo di riserva legale;
- il tre per cento degli utili netti annuali deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- il dividendo dei soci cooperatori, tenuta presente l’attuale misura massima stabilita dalla legge, non potrà essere superiore al 6,50% (4,00% + 2,50%);
- il dividendo degli azionisti di partecipazione cooperativa dovrà essere (in presenza di utili sufficientemente capienti) almeno del 2,00%, o maggiorato di tale percentuale rispetto a quella spettante alle quote dei soci cooperatori, per una remunerazione massima che non potrà eccedere, tenuto conto dell’attuale misura massima stabilita dalla legge ed indicata al punto precedente, dell’ 8,50% (4,00% + 2,50% + 2,0% = 8,50%);
- il dividendo ai soci sovventori potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 2% rispetto a quello spettante alle quote dei soci cooperatori;
- una parte degli utili potrà essere destinata ad eventuale alimentazione del Fondo “Acquisto Azioni Proprie”;
- quanto non fosse destinato (ai sensi e nei limiti di legge) alla rivalutazione del capitale versato ed a fondi o riserve indivisibili, dovrà essere destinato a fini mutualistici, privilegiando iniziative volte alla formazione cooperativa e alla istituzione di borse di studio.

Nella distribuzione degli utili sono privilegiati nell’ordine:

- 1) gli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 2) i soci cooperatori ed i soci sovventori (se non diversamente stabilito dagli organi sociali).

In base all’articolo 20, comma 6, legge 216/74 ed in virtù del pieno rispetto dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973, sul dividendo spettante agli azionisti, persone fisiche, sarà applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%.

Per gli azionisti, persone giuridiche, non esiste alcun obbligo di ritenuta alla fonte.

Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale contemplato dalle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

Il pagamento dei dividendi maturati avrà luogo presso gli Istituti di Credito dove i titoli risulteranno in deposito.

Il diritto al pagamento dei dividendi si prescrive in favore della società a norma di legge, cioè decorsi cinque anni dalla data in cui il dividendo è divenuto esigibile.

Gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa si costituiscono in Assemblea Speciale (art. 6, comma primo, legge 59/1992). L’Assemblea Speciale, sulla base della rendicontazione dello stato attuazione dei programmi e delle procedure di controllo specificatamente predisposte dagli organi della Cooperativa, esprime parere sul programma pluriennale degli investimenti che deve essere ratificato, annualmente, dall’Assemblea Ordinaria dei Soci Cooperatori in sede di approvazione del bilancio (art. 5, comma terzo, legge 59/1992).

L’Assemblea Speciale è convocata dagli amministratori di CPL Concordia o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di A.P.C. ne faccia richiesta (art. 6, comma terzo, legge 59/1992).

**Regolamento per una nuova emissione di “Azioni di Partecipazione Cooperativa” approvato dall’Assemblea Generale dei Soci di “CPL Concordia Soc. Coop.” in data 10/10/2008**

Con deliberazione dell’Assemblea Speciale viene nominato, almeno per un triennio, un rappresentante comune al quale competono i diritti e gli obblighi specificati nell’art. 27 dello Statuto Sociale. In caso di assenza di nomina il rappresentante è nominato con decreto del Presidente del Tribunale, su domanda degli amministratori della Società o di uno o più azionisti di partecipazione cooperativa.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, non comporta riduzione del valore nominale delle A.P.C., se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote (art. 5, comma nono, legge 59/1992).

All’atto dello scioglimento della Società Cooperativa le A.P.C. hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale (art. 5, comma ottavo, legge 59/1992).

Non esistono clausole di postergazione ai diritti spettanti alle A.P.C.

Gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa non possono ricoprire cariche sociali all’interno della Cooperativa: questa facoltà è riservata esclusivamente ai soci cooperatori (senza limiti) ed ai soci sovventori (per questi in un rapporto comunque sempre minoritario rispetto alla totalità dei soci).

### **3) Recesso dell’azionista**

Alla scadenza del programma pluriennale approvato dall’Assemblea dei Soci del 10/10/2008, gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo sui mercati regolamentati, hanno la facoltà, in base agli artt. 16 e 33 dello Statuto Sociale e 2526 c.c. (terzo comma), di presentare la domanda di “recesso da socio”. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con lettera raccomandata alla Società, tre mesi prima della scadenza del “Programma Pluriennale degli Investimenti”, prevista per il 31/12/2013, ed annotata sul libro soci a cura degli amministratori. Il rimborso, in base all’art. 19 dello Statuto Sociale e 2529 c.c., deve avvenire entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui è stata presentata la domanda di recesso.

I titoli presentati al rimborso dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui le azioni saranno divenute rimborsabili.

Il socio detentore di Azioni di Partecipazione Cooperativa può, altresì, recedere al verificarsi di uno dei casi previsti dall’art. 2437 c.c..

### **4) Rivalutazione delle azioni**

Le Azioni di Partecipazione Cooperative sono escluse da qualsiasi possibilità di rivalutazione del loro valore nominale (art. 7 legge 59 /1992 – Rivalutazione delle quote o delle azioni).

### **5) Fondo Acquisto Azioni Proprie**

Lo Statuto Sociale di CPL Concordia prevede, all’art. 57, che gli amministratori possano deliberare di acquistare azioni proprie emesse a favore di soci sovventori e/o azionisti di partecipazione cooperativa. Allo scopo sarà costituito un fondo “Acquisto azioni proprie” (art. 58.1 lettera d) dello Statuto Sociale) che potrà essere alimentato in sede di destinazione degli utili annuali, previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci Cooperatori.

Al fine di disciplinare al meglio il Fondo Acquisto Azioni Proprie, si precisa che:

- a) le eventuali richieste di smobilizzo titoli, da parte degli azionisti di partecipazione cooperativa, dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione di CPL Concordia entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a partire da quella successivo all’emissione;
- b) il Consiglio di Amministrazione provvederà, in occasione dell’annuale Assemblea di Bilancio, a quantificare l’importo delle richieste ammesse al rimborso, onde consentire all’Assemblea dei Soci Cooperatori di deliberare l’entità degli utili da destinare al fondo;
- c) il rimborso dei titoli avverrà entro 180 giorni dalla data di adozione di tale deliberazione assembleare.

### **6) Varie**

Il possesso delle azioni di partecipazione cooperativa comporta la piena accettazione di tutte le condizioni dell’emissione. Qualsiasi controversia tra azionista e società che non si possa risolvere in via stragiudiziale sarà sottoposta al giudizio del Tribunale di Modena.

**Regolamento per una nuova emissione di "Azioni di Partecipazione Cooperativa" approvato dall'Assemblea Generale dei Soci di "CPL Concordia Soc. Coop." in data 10/10/2008**

**Allegato 1**
**Programma investimenti di "CPL Concordia Soc. Coop" per il quinquennio 2009 - 2013**

(valori espressi in migliaia di euro)

| <b>Descrizione:</b>   | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>Totale</b>  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>A) IMMOBILIZZI IMMATERIALI</i>   |                |                |                |                |                |                |
| - Programmi applicativi   | 550            | 600            | 650            | 700            | 800            | 3.300          |
| - Opere su beni di terzi  | 11.500         | 12.000         | 11.100         | 11.000         | 11.000         | 56.600         |
| - Altre   | 600            | 650            | 600            | 650            | 650            | 3.100          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZ. IMMAT.</b>  | <b>12.650</b>  | <b>13.250</b>  | <b>12.350</b>  | <b>12.350</b>  | <b>12.400</b>  | <b>63.000</b>  |
| <i>B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>  |                |                |                |                |                |                |
| - Immobili  | 100            | 120            | 150            | 150            | 150            | 670            |
| - Impianti in concessione   | -42.949        | 0              | 0              | 0              | 0              | -42.949        |
| - Attrezzature industriali e comm.li  | 450            | 500            | 450            | 500            | 450            | 2.350          |
| - Altre   | 250            | 200            | 229            | 200            | 250            | 1.129          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>   | <b>-42.149</b> | <b>820</b>     | <b>829</b>     | <b>850</b>     | <b>850</b>     | <b>-38.800</b> |
| <i>C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>  |                |                |                |                |                |                |
| - Diverse   | 20.150         | 14.400         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 64.550         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE</b>   | <b>20.150</b>  | <b>14.400</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>64.550</b>  |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI (al netto delle dismissioni)</b>                               | <b>-9.349</b>  | <b>28.470</b>  | <b>28.179</b>  | <b>28.200</b>  | <b>28.250</b>  | <b>88.750</b>  |
| <b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>  | <b>9.349</b>   | <b>-28.470</b> | <b>-28.179</b> | <b>-28.200</b> | <b>-28.250</b> | <b>-88.750</b> |
| <i>FONTI</i>  |                |                |                |                |                |                |
| Cash Flow Operativo   | 12.700         | 16.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 79.700         |
| Versamenti di Capitale Sociale (A.P.C.)   | 2.400          | 4.000          | 0              | 0              | 0              | 6.400          |
| <b>TOTALE FONTI</b>   | <b>15.100</b>  | <b>20.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>86.100</b>  |
| <i>Variazione debiti per investimenti</i>   |                |                |                |                |                |                |
| (segno "-" significa incremento del debito, segno "+" significa riduzione del debito) | <b>24.449</b>  | <b>-8.470</b>  | <b>-6.179</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.250</b>  | <b>-2.650</b>  |

NB: il saldo della variazione di capitale sociale (A.P.C.) indicato per l'esercizio 2009 rappresenta la differenza tra le APC chieste a rimborso nel corso dell'esercizio 2008 (euro 3,6 milioni) e la nuova emissione dell'esercizio 2009 (euro 10,0 milioni), che si stima possa essere sottoscritta e versata per euro 6,0 milioni nel corso dell'esercizio 2009 ed i restanti 4,0 milioni nel corso del 2010.